

B) prendere atto che con il più volte citato decreto viene ulteriormente prorogato a tutto il 30 aprile 2000 il termine di validità della convenzione);

la stessa regione Campania con delibera della giunta regionale n. 6887 del dicembre 2000 conformerebbe a quella data la disponibilità del finanziamento di 15 miliardi di vecchie lire circa alla Azienda Ospedaliera di Salerno;

l'azienda ospedaliera di Salerno con atto deliberativo 339 del 19 settembre 2002 informa su richiesta della stessa regione Campania, la stessa regione Campania della « disponibilità » dei finanziamenti in conto capitale *ex* articolo 20 della legge finanziaria 1998 (circa 46 miliardi di vecchie lire, opere solo in parte cantierizzate ma, poi sospeso vedasi il caso della Torre Cardio-Chirurgica ma questo è un altro caso) tra i quali anche i famosi 15 miliardi di vecchie lire della legge n. 135 del 1990 Emergenza Aids;

occorre evitare che la città di Salerno perda la possibilità di realizzare un'opera così necessaria considerato anche il fatto che l'attuale dipartimento infettivi Aids è allocato all'interno dell'area ospedaliera in località San Leonardo Salerno in locali già adibiti ad uffici con la mancanza assoluta del rispetto dei minimi requisiti e standards igienico-organizzativi —:

se non ritengano di disporre un'inchiesta amministrativa per verificare l'utilità hanno realizzato i soldi già spesi e per quale ragione, se la disponibilità del finanziamento era stata confermata dal ministero dei lavori pubblici con decreto e confermato dalla delibera regionale, l'azienda ospedaliera di Salerno non abbia immediatamente cantierizzato l'opera con la variante prevista costruendo la nuova struttura all'interno dell'area ospedaliera in località San Leonardo. (4-05719)

* * *

INTERNO

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

le Prefetture-uffici territoriali del Governo, ai sensi delle leggi 189 e 222 del 2002 quest'ultima di conversione del decreto-legge 195/2002, stanno procedendo a convocare datori di lavoro e lavoratori immigrati;

la formale convocazione del datore e del lavoratore ad opera della Prefettura-UTG presso i propri sportelli polifunzionali recita « invito a presentarsi per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro ed il contestuale ritiro del permesso di soggiorno da parte del lavoratore straniero »;

il comma 5, dell'articolo 33 della legge 189/2002, e il comma 4 dell'articolo 1, della legge 222/2002 prevedono che la questura debba comunicare alla Prefettura-UTG se sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al cittadino straniero di cui il datore chiede la regolarizzazione e che tale comunicazione si configura quale « nulla osta » della Questura;

la circolare del Ministero dell'interno — dipartimento di pubblica sicurezza 27 luglio 2002, n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3^a Div. — « Emersione-legalizzazione del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari. Procedure operative » stabilisce che: « La verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità della domanda di emersione è demandata dal legislatore, in via esclusiva, alle Prefetture-UTG, mentre la procedura d'interesse delle Questure deve essere indirizzata unicamente verso l'accertamento dei requisiti soggettivi, del datore di lavoro e del lavoratore extracomunitario, esplicitati dallo stesso legislatore »; nonché che « ... le Questure nella formulazione del nulla osta valuteranno il possesso dei requisiti

soggettivi in capo alle parti, avvalendosi della procedura informatica messa a disposizione del citato centro servizi organizzata dalla società Poste Italiane e dal C.E.N. della Polizia di Stato di Napoli »;

con il manuale tecnico-pratico allegato alla circolare del Ministero dell'interno 27 luglio 2002 sopra citata si precisa tra l'altro al punto 2 (Trattazione) che « non deve procedersi al rilascio del nulla osta, qualora nei confronti del nominativo del lavoratore straniero si rilevino le condizioni previste dall'articolo 33 della legge in corso di pubblicazione », e si prevede una « comunicazione telematica alla Prefettura-UTG riferita al rilascio o al diniego del nulla osta all'eventuale concessione del permesso di soggiorno »;

nel medesimo manuale, al punto 3 (Attività presso lo sportello polifunzionale), si fa riferimento all'accertamento, in sede di sportello polifunzionale, « delle condizioni soggettive favorevoli al rilascio del permesso di soggiorno, attraverso l'interrogazione degli archivi elettronici da effettuare in concomitanza dell'appuntamento stesso »; e che al punto 4 (Successivi adempimenti) si dice che « qualora a seguito della precedentazione, sia informatica che d'archivio, siano emersi motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, le Prefetture-UTG, al termine dell'intera procedura di emersione, provvederanno a rigettare, con provvedimento formale, le istanze per le quali le Questure non hanno motivatamente fornito il nulla osta »;

con successiva comunicazione del 14 ottobre 2002 — intitolata « Le risposte alle domande più frequenti — Nuove norme sull'immigrazione e sul lavoro irregolare » — pubblicata sul proprio sito (ed ancora attualmente *on line*) il Ministero dell'interno al punto 12 (A chi va presentato il ricorso del provvedimento di rigetto della richiesta e quali saranno le conseguenze) precisa: « il mero provvedimento di rigetto, essendo di natura amministrativa, è ricorribile presso il Tar, da parte del datore di lavoro, nei tempi e nelle modalità previste

dalla legge. Allo straniero, quindi, viene notificato il rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno con invito ad allontanarsi dal territorio nazionale entro 15 giorni. Nel caso in cui non si allontani spontaneamente, qualora rintracciato, verrà espulso con provvedimento ricorribile presso il tribunale in composizione monocratica, così come previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 189 del 30 luglio 2002 »;

l'indicazione fornita dal Manuale tecnico-pratico di cui sopra è in contraddizione con la successiva comunicazione del Ministero appena richiamata, secondo cui sia al datore, sia al lavoratore straniero, debba essere notificato un formale provvedimento di rigetto dell'istanza di regolarizzazione (da entrambi sottoscritta);

la comunicazione del 14 ottobre 2002 è tuttavia incompleta in quanto non indica il mezzo di tutela esperibile anche dal lavoratore straniero in caso di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno (evidentemente sempre il ricorso al Tar) e che comunque a ciò si perviene per interpretazione in quanto, qualora si ritenesse tale mezzo di impugnazione non esperibile da parte del lavoratore straniero, si violerebbe il fondamentale diritto di difesa sancito costituzionalmente per tutti — cittadini e stranieri — e comunque ribadito inequivocabilmente anche dal Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/98 come modificato dalla legge n. 189/2002) all'articolo 2, comma 1, laddove si stabilisce che « allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti »;

risulta agli interroganti che, in data 21 febbraio 2003, un lavoratore straniero, convocato allo sportello polifunzionale della Prefettura-UTG di Milano (via Anemoni) con il proprio datore di lavoro, per la stipula del contratto di lavoro e relativo contratto di soggiorno, si è visto immotivatamente condurre da personale di poli-

zia addetto allo sportello polifunzionale presso l'Ufficio stranieri della Questura di Milano ove gli è stato comminato un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera e contestuale decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza temporanea ed assistenza di via Corelli;

al lavoratore in questione non è stato notificato un formale diniego/rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno con indicati i motivi ostativi eventualmente riscontrati dalla Questura e che dunque lo stesso non è stato messo nelle condizioni né di sapere il perché del diniego di regolarizzazione né di esperire l'opportuno mezzo di impugnazione;

tuttavia, in sede di udienza di convalida, il giudice del Tribunale di Milano ha respinto il ricorso presentato dal difensore avverso il decreto di espulsione in cui si chiedeva anche di non procedersi a convalidare il trattenimento del suddetto;

il medesimo giudice ha ritenuto condivisibile la versione fornita dal rappresentante della Questura in camera di consiglio secondo cui in tali casi non è necessario comunicare allo straniero alcun provvedimento formale e conclusivo di rigetto di regolarizzazione con adeguata motivazione ed indicazione degli opportuni mezzi di impugnazione;

tale versione, recepita dal giudicante, oltre ad essere parzialmente in contrasto con la comunicazione dello stesso Ministero del 14 ottobre 2002, è nettamente in contrasto non solo con i principi costituzionali ma anche con tutti i principi fondamentali in materia di procedimento amministrativo, in base ai quali tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento devono essere scritti, motivati e comunicati agli interessati con ogni indicazione sulle modalità e tempi di impugnazione;

nel caso sopra citato gravi violazioni di legge e del diritto di difesa appaiono ancor più allarmanti in quanto la legisla-

zione in materia (decreto legislativo n. 286/98) — non prevedendo un secondo grado di giudizio in materia di procedura espulsiva ma solo il ricorso per Cassazione avverso la decisione del giudice unico della convalida del trattenimento, ricorso quest'ultimo non sospensivo dell'esecuzione dell'espulsione — consente una rilevante limitazione della libertà personale (trattenimento nel centro di permanenza ed assistenza ed esecuzione forzata dell'espulsione) dello straniero;

nel caso sopra descritto si stia realizzando l'espulsione di un soggetto in presenza di seri dubbi di legittimità di tutta la procedura;

oltre che fortemente lesiva nei confronti dello straniero, la situazione sopra descritta è del tutto pregiudizievole anche nei confronti del datore a cui fino ad oggi non è stato comunicato un formale provvedimento di rigetto;

il datore, nella citata situazione, si è visto letteralmente « portare via » il proprio lavoratore — per il quale aveva adempiuto a tutti gli oneri previdenziali richiesti dalla normativa nonché l'alto costo di spedizione dell'assicurata — senza che la Prefettura-UTG di Milano gli fornisse alcuna spiegazione di quanto stava accadendo;

risultano molti altri casi analoghi a quello sin qui descritto che sono stati denunciati nei giorni scorsi dai sindacati e dai legali degli immigrati e delle famiglie attraverso la stampa nazionale (si allega documentazione) —;

se il Ministro non ritenga necessario ed opportuno accertare se quella sopra descritta è la prassi delle Amministrazioni Prefettura-UTG e Questura di Milano o se trattasi di prassi diffusa su tutto il territorio nazionale;

se non ritenga doveroso adottare ogni provvedimento affinché sia sempre rispettato e seguito l'iter delle procedure di regolarizzazione in conformità alla legge e

a tutti i principi fondamentali in materia di procedimento amministrativo, in base ai quali tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento devono essere scritti, motivati e comunicati agli interessati con ogni indicazione sulle modalità e tempi di impugnazione.

(2-00675) « Zanella, Boato, Russo Spena, Bulgarelli, Cento, Pisapia ».

Interrogazioni a risposta orale:

PREDA, SEDIOLI e FRANCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

risultano, dai dati forniti dalla Caritas italiana, essere 702.000 le domande di regolarizzazione di stranieri nel nostro Paese;

gli adempimenti previsti dalla legge coinvolgono in prima istanza le Prefetture, tramite gli uffici polifunzionali, ma non si è provveduto a dotare di personale sufficiente detti uffici e ciò crea tempi lunghi nel rilascio dei permessi di soggiorno;

nell'attesa della regolarizzazione, come recenti fatti denunciano, il lavoratore straniero non può usufruire di alcuni diritti, non può visitare la famiglia nel paese di origine e rischia l'espulsione senza possibilità di impugnativa —:

quali iniziative intenda prendere il Governo al fine di:

a) accelerare le suddette procedure per assicurare una rapida consegna dei permessi di soggiorno agli aventi diritto;

b) permettere ai lavoratori in attesa di regolarizzazione di recarsi nei loro paesi di origine anche per brevi periodi o almeno in occasione delle festività natalizie/pasquali o di lutti familiari;

c) evitare che detti lavoratori si sentano assimilabili a « prigionieri » dentro i confini italiani. (3-02064)

SASSO, FOLENA, ROSSIELLO, NICOLA ROSSI, CALDAROLA, ROTUNDO e BONITO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in caso di conflitto in Iraq, si sposteranno, all'interno e all'esterno del paese, oltre due milioni di persone, secondo una stima fatta dall'Iom, l'Agenzia Internazionale per le Migrazioni, che si sta muovendo in accordo con le altre organizzazioni delle Nazioni Unite per fare fronte all'eventuale flusso migratorio;

in Europa si è passati da 17 mila domande di asilo di irakeni nel 1992 a 48 mila nel 2002;

nella giornata di domenica 23 febbraio 2003 cinquanta immigrati (iracheni di etnia curda ed afgani) sono stati bloccati nell'area portuale di Bari dove erano giunti clandestinamente nascosti sul rimorchio di un autocarro: il mezzo pesante era appena giunto dalla Grecia, e proveniva dalla Bulgaria. Gli uomini della Polizia e della Guardia di finanza hanno bloccato i 50 extracomunitari i quali sono stati identificati, espulsi dal territorio italiano e rimandati al porto di provenienza;

in Puglia sono ormai quotidiani gli arrivi dall'Iraq (oltre al caso del 23 febbraio 2003 a Bari, vi sono stati arrivi anche a Brindisi il 27 febbraio 2003) poiché la popolazione sente ormai la minaccia del conflitto imminente;

in base ai recenti fatti di cronaca, sembra che il Governo abbia iniziato a trattenere i richiedenti asilo sul territorio italiano ancora prima dell'emanazione dei regolamenti attuativi della legge nota come Bossi-Fini, quindi non rispettando i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali come sta ad attestare l'episodio occorso nella giornata di mercoledì 15 gennaio 2003, quando si è verificato il caso di 46 cittadini dello Sri Lanka, trattenuti fino al giorno prima presso il centro operativo misto di Borgo Mezzanone (Foggia) e che stavano per essere rimpatriati dall'aeroporto civile di Bari-Palese. Allorché, in seguito all'intervento di esponenti politici e

istituzionali e di rappresentanti di associazioni, i migranti hanno potuto raccontare di non aver ricevuto alcuna informazione in merito alla possibilità di richiedere asilo politico in Italia, che erano convinti di dover essere trasferiti in altro centro e di poter rimanere in Italia, il rimpatrio veniva bloccato e venivano attivate le procedure per il riconoscimento dello *status* di profugo;

finora non sono stati attuati i servizi alle frontiere per l'informazione sulla legislazione italiana e l'accoglienza dei migranti, previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 286/98 e, pertanto, coloro che arrivano non riescono ad avere accesso alle informazioni sulla procedura di asilo in Italia;

lo stesso decreto legislativo, all'articolo 19 recepisce il principio di *non refoulement*, sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, in base al quale non può essere respinto lo straniero che rischi persecuzioni o limitazioni della libertà personale nel paese di origine;

il trattenimento dei richiedenti asilo viene messo in pratica ancor prima di aver dato attuazione alle recenti riforme attuate con la legge Bossi-Fini, e quindi in violazione della legislazione tuttora vigente —:

quali siano le direttive per far fronte ai prevedibili fenomeni migratori di carattere eccezionale che si verificheranno nel caso che inizi una guerra in Iraq; in particolare gli orientamenti in merito all'accoglienza e al diritto d'asilo nei confronti di esseri umani che si spostano dal loro paese d'origine per fuggire da una situazione di conflitto o di persecuzione, per poter dare attuazione fin da subito a quanto previsto dall'articolo 20 del citato decreto legislativo (misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) e per garantire l'esercizio pieno del diritto di asilo come sancito dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana. (3-02068)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VII Commissione:

BUTTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'ITIS « Paolo Carcano » di Como è stato istituito nel 1963 ad opera di un consorzio formato da Amministrazione Provinciale, Comune, Camera di Commercio e Unione Industriali di Como, con l'obiettivo di formare tecnici altamente qualificati per l'industria tessile del distretto serico comasco;

gli attuali corsi si articolano in un biennio iniziale comune ed un triennio con tre opzioni: disegno tessile, chimica tintoria e tessitura;

dopo decenni di incremento delle iscrizioni, che hanno toccato la punta massima nel 1979-1980 con 1.472 alunni, si è registrato un progressivo declino che ha portato la popolazione scolastica ai 390 alunni dell'anno in corso, mettendo a rischio la stessa sopravvivenza dell'istituto;

per contrastare questa tendenza e per venire incontro all'esigenza di migliorare l'offerta formativa, l'istituto ha elaborato tre nuovi corsi: uno di disegno tecnico-artistico, con formazione grafica sin dal primo anno, aperta a tutte le applicazioni industriali del disegno, uno di chimica industriale con specifici approfondimenti nel campo tintorio, ecologico sanitario e tecnologico alimentare ed infine un corso tessile rinnovato;

la scelta di istituire queste nuove tipologie di corso è pienamente sostenuta sia dall'amministrazione provinciale che dal Comune di Como, oltre che dalla Camera di Commercio, dall'Unione Industriali, dall'unione commercianti e dall'associazione provinciale artigiani di Como;

la provincia di Como ha formalizzato l'approvazione dei nuovi corsi lo scorso 16